

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 638 DEL 10/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ALL'IPAB CASA DI RIPOSO "A. ROSSI".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 664/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- a fronte del fabbisogno di personale a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore amministrativo professionale autorizzato con nota dell'Area sanità e sociale n. 660307 del 5 dicembre 2024, con deliberazione n. 2381 del 29.12.2025 è stato disposto, in esito alle procedure di cui al bando di mobilità n. 88/2025, l'assenso di questa Azienda ULSS alla mobilità volontaria della dott.ssa Laura FONTANA, dipendente a tempo indeterminato dell'IPAB Casa di riposo "A. Rossi";
- con nota acquisita al protocollo aziendale n. 8712 del 29 gennaio 2026, l'Ente di provenienza ha espresso l'assenso alla mobilità dell'interessata, chiedendo di posticipare il termine di decorrenza della data di trasferimento e di accogliere le ferie maturate e non godute dalla dipendente dal giorno 1 gennaio 2026 sino alla data del trasferimento;
- con nota protocollo n. 20212 del 2 marzo 2026, a seguito di accordi intercorsi per le vie brevi, l'Azienda ha proposto all'IPAB Casa di riposo "A. Rossi" di fissare la data di decorrenza del trasferimento al giorno 15 aprile 2026, esprimendo contestualmente la disponibilità ad assegnare la dott.ssa Fontana in posizione di comando all'Ente di provenienza, a decorrere dal 15 aprile e fino al 15 maggio 2026 - salva eventuale proroga - per dodici ore settimanali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, nonché all'accoglimento delle ferie maturate e non godute dalla dipendente nell'anno in corso;
- l'IPAB Casa di riposo "A. Rossi" ha confermato l'assenso al trasferimento della dipendente dal 15 aprile 2026 e in data 2 aprile 2026 ha ratificato l'approvazione dello schema di testo della convenzione disciplinante le condizioni del periodo di assegnazione temporanea;
- si richiama al riguardo l'espresso assenso espresso dalla dipendente interessata, acquisito al protocollo aziendale con nota registrata al n. 23631 del 10 marzo 2026.

Considerato che:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le modificazioni successivamente intervenute, prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni;
- si richiama altresì quanto disposto all'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa di disciplina delle condizioni dell'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato;
- l'articolo 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 disciplina contrattualmente l'istituto del comando del personale di qualifica non dirigenziale;
- l'applicazione della suddetta clausola contrattuale è confermata dall'articolo 3 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025 (il quale prevede che le disposizioni contenute nei contratti collettivi precedenti continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge);
- trattandosi di assegnazione di dipendente in posizione di comando presso un'amministrazione di un diverso comparto della contrattazione collettiva nazionale, trova altresì applicazione l'articolo

70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere del relativo trattamento economico.

Ritenuto pertanto che:

- sulla base delle disposizioni di legge e delle clausole della contrattazione collettiva sopra richiamate, nonché sulla base della conferma della disponibilità dell'interessata a rendere la prestazione lavorativa contrattualmente prevista secondo le modalità sopra richiamate, è possibile disporre l'assegnazione temporanea in posizione di comando della dipendente dott.ssa Laura FONTANA all'IPAB Casa di riposo "A. Rossi" con assegnazione temporanea di due giorni la settimana all'Ente di provenienza fino al 15 maggio 2026;
- le modalità dell'assegnazione temporanea sono formalizzate nell'apposita convenzione il cui testo si sottopone all'approvazione come da documento allegato alla presente proposta e che ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

- l'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale della dipendente non determina oneri a carico del bilancio dell'Azienda, stante l'obbligo di integrale rimborso del trattamento economico dei dipendenti da parte dell'Ente ospitante.

Visti:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 quanto alla stipula di appositi protocolli d'intesa disciplinanti l'assegnazione temporanea di personale delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 la cui applicazione è confermata dall'articolo 3 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025.

In relazione a quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta dell'IPAB Casa di riposo "A. Rossi" avente ad oggetto l'assegnazione temporanea della dott.ssa Laura FONTANA nel periodo dal 15 aprile 2026 fino al 15 maggio 2026, per due giorni a settimana e impegno di dodici ore settimanali, disciplinato dall'apposita convenzione richiamata nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'assegnazione temporanea in posizione di comando all'IPAB Casa di riposo "A. Rossi", della dipendente dott.ssa Laura FONTANA in qualità di collaboratore amministrativo professionale, con decorrenza dal 15 aprile 2026 e fino al 15 maggio 2026 con articolazione della presenza presso l'Ente ospitante di due giorni a settimana

con impegno lavorativo di dodici ore;

1. di approvare, conseguentemente, il testo della convenzione disciplinante i reciproci rapporti delle amministrazioni interessate durante il suddetto periodo di assegnazione temporanea, come da documento allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che le amministrazioni interessate si riservano, di comune accordo, l'eventuale revisione del contenuto della convenzione, anche con riguardo alla durata della stessa; le eventuali modifiche potranno essere formalizzate con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso della lavoratrice interessata;
3. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte dell'Ente ospitante, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL
23.02.2026 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI
TRA**

l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via dei Lotti n. 40 (C.F. e P.IVA 00913430245), indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo.aulss7@pecveneto.it, rappresentata dal Direttore generale pro tempore dott. Giovanni Carretta, nato a Padova l'11 novembre 1970, cod. fisc.: CRRGNN70S11G224R, domiciliato per la carica presso Via dei Lotti nr. 40, a Bassano del Grappa (VI)

E

l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi (Ente di utilizzazione) con sede a Arsiero (VI), Viale Mazzini, 46 (C.F. 83001570247, P.IVA 01636260240), indirizzo di Posta Elettronica Certificata casariposorossi@pec.it, rappresentato dal sig. Fabio Parise, nato a Thiene (VI) il 07/05/1965 nella qualità di Presidente Rappresentante dell'Ente ai sensi della Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20.01.2025;

PREMESSO CHE

- l'art. 18 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 18, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione prevista dall'art 18 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
- l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi e l'Azienda ULSS n. 7 hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;
- tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca;
- l'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte della dipendente.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili. In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte della l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi, della dipendente dell'Azienda ULSS n. 7, Area dei professionisti della salute e dei funzionari, dott.ssa Laura Fontana, che ha espresso il proprio consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti (nota prot. n. 23631 del 10.03.2026);

ART. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 15.04.2026 al 15.05.2026, salvo eventuale proroga, che potrà essere formalizzata con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso del lavoratore e fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente.

ART. 3 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro

Il rapporto di lavoro della dipendente dott.ssa Laura Fontana è gestito dall'Azienda ULSS n. 7, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'IPAB Casa di Riposo A. Rossi.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 36 ore settimanali e sarà determinato nella modalità seguente:

- presso l'Azienda ULSS n. 7, nella misura percentuale del 66,6%;
- presso l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi, nella misura percentuale del 33,3%.

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente dott.ssa Laura Fontana sarà articolato sulla base della seguente articolazione oraria settimanale:

- per un totale di 24 ore settimanali, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e, salvo eventuali prestazioni di lavoro straordinario, presso l'Azienda ULSS n. 7;
- per un totale di 12 ore settimanali, nelle giornate di giovedì e venerdì, salvo eventuale prestazione di lavoro straordinario, presso l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi.

La retribuzione relativa all'eventuale lavoro straordinario sarà da intendersi a carico dell'Azienda o Ente presso il quale è stato effettuato.

L'articolazione così individuata potrà subire, con il consenso delle due Amministrazioni e della dipendente, spostamenti e variazioni che tengano conto delle esigenze dei rispettivi uffici, fermo restando la ripartizione complessiva della prestazione lavorativa come sopra delineata, nel periodo di vigenza della convenzione, anche con riferimento ai periodi di ferie e malattia.

La presenza in servizio della dipendente sarà accertata dall'IPAB Casa di Riposo A. Rossi con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. La gestione delle assenze è effettuata dall'Azienda ULSS n. 7.

Alla dipendente si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

La dipendente, durante le ore lavorative svolte presso l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi è tenuta ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal coordinatore di ambito/responsabile della unità organizzativa a cui risulta essere assegnato. L'inosservanza di tali disposizioni concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio che saranno segnalate al responsabile del servizio dell'Azienda ULSS n. 7, titolare del rapporto, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, il responsabile della struttura organizzativa dell'IPAB Casa di Riposo A. Rossi può disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo, comunicando la decisione all'Azienda ULSS n. 7 e alla lavoratrice interessata.

L'utilizzo della lavoratrice da parte di entrambi gli enti interessati non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

ART. 4 – Trattamento economico e ripartizione degli oneri finanziari.

Il trattamento economico spettante alla dott.ssa Laura Fontana utilizzata congiuntamente dall'Azienda ULSS n. 7 e dall'IPAB Casa di Riposo A. Rossi sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata

al riparto delle prestazioni lavorative, secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 3 della presente convenzione.

L'IPAB Casa di Riposo A. Rossi provvederà a rimborsare all'Azienda ULSS n. 7 la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto predisposto dall'Azienda ULSS n.7. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del CCNL 16.11.2022 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156.

Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'IPAB Casa di Riposo A. Rossi alla lavoratrice utilizzata a tempo parziale verrà corrisposto dall'Azienda ULSS n. 7 su richiesta dell'IPAB Casa di Riposo A. Rossi, corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare.

In particolare, alla dott.ssa Laura Fontana, per il servizio prestato presso l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi, verrà attribuita la retribuzione di posizione e di risultato quale incarico di Responsabile Amministrativo Finanziario, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del CCNL "Funzioni Locali" del 23.02.2026, in proporzione all'orario di lavoro svolto (12/36);

È a carico dell'IPAB Casa di Riposo A. Rossi anche la quota della tredicesima mensilità in rapporto alla percentuale e alla durata di cui agli artt. 2 e 3.

L'IPAB Casa di Riposo A. Rossi provvederà al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi oltre all'Irap.

ART. 5 – Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 6 – Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'Azienda ULSS n. 7, in base all'articolazione della presenza in servizio della dipendente in convenzione e dovranno essere concordate con l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi per i giorni di presenza della dipendente presso tale Amministrazione.

Le ferie maturate presso l'Azienda ULSS n. 7 dovranno essere usufruite dalla dipendente nelle due sedi degli Enti convenzionati in base all'orario di lavoro, come stabilito dall'art. 3 della presente convenzione.

In caso di malattia, l'Azienda ULSS n. 7 comunicherà all'IPAB Casa di Riposo A. Rossi l'assenza della dipendente.

ART 7 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi impieghi la dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Azienda ULSS n. 7 contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo alla dipendente di operare presso l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi nei termini convenuti.

Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti e decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

ART 8 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

L'Azienda ULSS n. 7 corrisponde alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga, rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'IPAB Casa di Riposo A. Rossi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Per l'IPAB Casa di Riposo A. Rossi

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Il Direttore generale
dott. Giovanni Carretta

Il Presidente
Sig. Fabio Parise